

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2012, n. 18-4135

DD.G.R. n. 26-4565 del 26 novembre 2001 e n. 98-4990 del 28 dicembre 2001. Recesso della FISE dalla Fondazione Centro Internazionale del Cavallo La Venaria Reale e riduzione dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi della Legge 30 luglio 2010 n. 122.

A relazione dell'Assessore Coppola:

Preso atto:

a. del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 24 luglio 2001, n. 68 avente ad oggetto “Accordo di programma per lo sviluppo del settore ippico tra la Regione Piemonte, l’UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine), la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e l’Università di Torino – Facoltà di Medicina Veterinaria” che prevedeva fra le proprie finalità

a. Il miglioramento qualitativo del cavallo sportivo mediante lo studio e l’applicazione di corrette tecniche di allevamento, addestramento ed allenamento;

b. la formazione, qualificazione professionale e specializzazione (universitaria e post universitaria) degli addetti al settore;

c. la ricerca scientifica, l’assistenza veterinaria, la tutela della biodiversità delle razze equine e lo sviluppo e la promozione dell’ippocoltura mediante attività didattiche;

d. la promozione e la gestione di attività museali, dimostorative (manifestazioni equestri) e di comunicazione;

b. delle DD.G.R. n. 26 – 4565 del 26 novembre 2001 e del 98 – 4990 del 28 dicembre 2001 con le quali si deliberava di proporre al Consiglio Regionale di approvare la partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione Centro del Cavallo, che risponde ai “Criteri generali per la partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di socio, alla costituzione di enti culturali e per l’adesione a strutture già esistenti”, approvati dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 557 – 11487 del 22 settembre 2009, sullo base dello schema di Statuto allegato;

c. della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 227 del 9 luglio 2002 ad oggetto – Partecipazione della Regione Piemonte alla “Fondazione Centro del cavallo” presso la Cascina Rubbianetta – Parco Regionale La Mandria” con la quale la Regione Piemonte ha approvato lo schema di Statuto e ha aderito alla Fondazione costituita con l’U.N.I.R.E. (Unione Nazionale Incremento Razze Equine), la F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri), l’Università degli Studi di Torino autorizzando, altresì, il Presidente della Giunta Regionale o, in sua vece, l’Assessore Delegato, a provvedere a tutti gli atti necessari alla costituzione della Fondazione e all’introduzione nello Statuto di quelle variazioni o sostituzioni che si rendono necessarie e che non comportano modifiche significative e sostanziali alle condizioni previste;

Atteso che:

– *l’articolo 4 dello Statuto dispone che “La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri. Cinque sono membri di diritto e sono il Presidente della Regione Piemonte, il Sindaco di Druento, il Presidente dell’U.N.I.R.E., il Presidente della F.I.S.E. ed il Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Torino.*

omissis

I cinque consiglieri membri di diritto nominano il Presidente della Fondazione entro un mese dalla scadenza del precedente mandato presidenziale

In ragione del fatto che:

- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” stabilisce all’art. 6 comma 5 che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. (...) La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati comporta responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. (...)”

- il comma 20 dello stesso articolo precisa che “Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. (...)”.

- la Regione Piemonte, all’art. 1 comma 1 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013” ha stabilito che “La Regione (...) aderisce volontariamente ai principi di coordinamento della finanza pubblica e alle regole di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, secondo quanto disposto dal comma 20 dell’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con codificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Considerato che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 6 marzo 2012, ha preso atto della comunicazione della F.I.S.E., (prot. 121 del 6 marzo 2012) avente ad oggetto “Recesso della FISE dalla Fondazione” con la quale il Presidente - Avv. Paulgross comunicava “*il recesso della FISE dalla Fondazione Centro del Cavallo – La Venaria Reale con effetto dal 31 dicembre 2012*”.

A fronte di tali disposizioni legislative e sulla base di quanto comunicato dalla FISE la Fondazione ha formulato una proposta di revisione che prevede quanto segue:

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione.

TESTO ATTUALE	MODIFICHE PROPOSTE
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri.	La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.
Cinque sono membri di diritto e sono il	Quattro sono membri di diritto e sono il

Presidente della REGIONE PIEMONTE, il Sindaco di Druento, il Presidente dell'UNIRE, il Presidente della FISE ed il Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. Ciascun membro di diritto può nominare un suo delegato che lo sostituisca nel Consiglio in modo esclusivo e permanente per tutta la durata del suo mandato. Chi ha nominato un suo delegato lo può in qualsiasi momento revocare e sostituire. I cinque Consiglieri membri di diritto nominano il Presidente della Fondazione entro un mese dalla scadenza del precedente mandato presidenziale. Il Presidente così nominato dura in carica tre anni e può essere rinnovato. Per il primo triennio il Presidente è nominato dai Fondatori nell'atto costitutivo.	Presidente della REGIONE PIEMONTE, il Sindaco di Druento, il Presidente dell'UNIRE ed il Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. Ciascun membro di diritto può nominare un suo delegato che lo sostituisca nel Consiglio in modo esclusivo e permanente per tutta la durata del suo mandato. Chi ha nominato un suo delegato lo può in qualsiasi momento revocare e sostituire. I quattro Consiglieri membri di diritto nominano il Presidente della Fondazione entro un mese dalla scadenza del precedente mandato presidenziale. Il Presidente così nominato dura in carica tre anni e può essere rinnovato. Per il primo triennio il Presidente è nominato dai Fondatori nell'atto costitutivo.
---	---

Preso atto che l'art. 14 dello Statuto prevede che:

“ Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri utili e necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione, nessuno escluso nè eccettuato” e che l'art. 14 lettera o) dispone che il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine: *“alle modifiche del presente statuto che devono essere tempestivamente comunicate ai Fondatori”*;

Preso atto che è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, così come disposto dall'articolo 10 dello Statuto, il Presidente della Regione Piemonte ovvero un suo delegato in via permanente;

La presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico della Regione Piemonte.

Per quanto sopra illustrato si propone alla Giunta:

- a) di approvare le modifiche allo Statuto della Fondazione Centro del Cavallo La Venaria Reale sulla base del sopra citato schema;
- b) di autorizzare il Presidente, o un suo delegato, ad approvare in sede di Consiglio di Amministrazione lo schema di Statuto della Fondazione Centro del Cavallo La Venaria di cui all'Allegato 1);
- c) di autorizzare il Presidente, o un suo delegato, ad apportare in sede di Consiglio di Amministrazione, eventuali rettifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale allo schema di Statuto della Fondazione Centro del Cavallo La Venaria di cui all'Allegato 1).

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- a) di approvare, per le finalità e con le modalità in premessa illustrate, le modifiche allo Statuto della Fondazione Centro del Cavallo La Venaria, così come risulta nelle parti evidenziate nello schema di Statuto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e denominato Allegato 1);
- d) di autorizzare il Presidente, o un suo delegato, ad approvare in sede di Consiglio di Amministrazione lo schema di Statuto della Fondazione Centro del Cavallo La Venaria di cui all'Allegato 1);
- e) di autorizzare il Presidente, o un suo delegato, ad apportare in sede di Consiglio di Amministrazione, eventuali rettifiche o integrazioni, di carattere non sostanziale allo schema di Statuto della Fondazione Centro del Cavallo La Venaria di cui all'Allegato 1).

La presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o della piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1)

STATUTO **della** **"FONDAZIONE CENTRO DEL CAVALLO"**

ARTICOLO 1

La REGIONE PIEMONTE, l'UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine) , la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, in attuazione dell'Accordo di Programma per lo sviluppo del settore ippico stipulato a Torino il 27 giugno 2001 e pubblicato in allegato al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 luglio 2001 n. 68 sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 31 del 1° agosto 2001, costituiscono la Fondazione denominata

"FONDAZIONE CENTRO DEL CAVALLO".

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede in Druento (TO), Parco Regionale La Mandria, Cascina Rubbianetta.

ARTICOLO 3

La Fondazione, senza fini di lucro, ha per scopo:

- il miglioramento qualitativo del cavallo sportivo mediante lo studio e l'applicazione di corrette tecniche di allevamento, addestramento ed allenamento;
- la formazione, la qualificazione professionale e sportiva e la specializzazione degli addetti al settore;
- la ricerca scientifica, l'assistenza veterinaria, la tutela delle razze equine e lo sviluppo e la promozione dell'ippocultura;
- la promozione e la gestione di attività museali, culturali, espositive, dimostrative (manifestazioni equestri), di comunicazione, didattiche ed editoriali;
- l'assistenza alle attività svolte nel settore equino in Piemonte;

- altre attività coerenti con le finalità statutarie sopra enunciate.

La Fondazione può annualmente finanziare e/o sostenere studi e progetti anche da parte di soggetti esterni che si siano particolarmente distinti per studi, ricerche od impegno nel settore ippico.

La Fondazione può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo, anche partecipando ad altri enti costituiti o costituendi, ma non può svolgere attività diverse da quelle statutarie ed istituzionali.

La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte nel rispetto delle norme di attuazione del piano d'area del Parco regionale La Mandria.

ARTICOLO 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione indisponibile conferito dai Fondatori;
- dai beni mobili, immobili, elargizioni, oblazioni ed erogazioni che possono pervenire alla Fondazione da enti o da privati, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme prelevate dai redditi della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare ad incremento del proprio patrimonio.

Eventuali avanzi di esercizio sono destinati ad interventi di valorizzazione ambientale e culturale del Parco regionale La Mandria.

ARTICOLO 5

La Fondazione, per l'adempimento dei suoi compiti, dispone delle seguenti entrate oltre a quanto i Fondatori si sono impegnati a dare ed a fare nell'atto costitutivo e che potranno di comune accordo, nel tempo, chiarire e modificare:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- ogni altro contributo, erogazione ed elargizione che pervenga alla Fondazione, sempre che non sia espressamente destinato all'incremento del patrimonio.

La Fondazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 6

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 7

Sono considerati Fondatori sia i soggetti che sono intervenuti nell'atto costitutivo sia quelli che successivamente sono riconosciuti come tali dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8

Il Presidente deve, almeno una volta all'anno, convocare una riunione dei Fondatori per informarli in merito alle attività ed ai programmi della Fondazione e per consentire loro la verifica dell'avanzamento del progetto e l'aggiornamento del suo sviluppo.

ARTICOLO 9

Sono organi della Fondazione:

- a) - il Consiglio di Amministrazione;
- b) - il Presidente;
- c) - il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 10

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da **cinque** membri.

Quattro sono membri di diritto e sono il Presidente della REGIONE PIEMONTE, il Sindaco di Druento, il Presidente dell'UNIRE ed il Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. Ciascun membro di diritto può nominare un suo delegato che lo sostituisca nel Consiglio in modo esclusivo e permanente per tutta la durata del suo mandato. Chi ha nominato un suo delegato lo può in qualsiasi momento revocare e sostituire.

I **quattro** Consiglieri membri di diritto nominano il Presidente della Fondazione entro un mese dalla scadenza del precedente mandato presidenziale.

Il Presidente così nominato dura in carica tre anni e può essere rinnovato.

Per il primo triennio il Presidente è nominato dai Fondatori nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 11

Per la prima volta ciascun Presidente ed il Preside predetti nominano l'eventuale loro delegato nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 12

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno oppure ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telefax o e-mail con semplice preavviso di quarantotto ore.

ARTICOLO 13

Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale

che viene sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario verbalizzante nominato dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.

ARTICOLO 14

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri utili e necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione, nessuno escluso nè eccettuato.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

- a) - all'approvazione entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile del bilancio consuntivo;
- b) - all'approvazione dei progetti annuali e pluriennali della Fondazione;
- c) - all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
- d) - agli acquisti ed alle alienazioni dei beni immobili e mobili ed agli investimenti del denaro ricavato;
- e) - alla predisposizione, stipula e modifica di convenzione ed accordi con i Fondatori, con le Amministrazioni del Comune di Druento e del Parco Regionale La Mandria e con terzi;
- f) - all'approvazione di regolamenti interni relativi all'organico ed al funzionamento della Fondazione;
- g) - alla nomina del Direttore Generale su proposta del Consigliere emanazione dell'UNIRE;
- h) - alla determinazione dei compiti, della durata dell'incarico, delle modalità di funzionamento, dei poteri e degli emolumenti del Direttore Generale e dei Direttori delle diverse Direzioni;
- i) - alla nomina ed alla revoca di eventuali Comitati Scientifici consultivi ed alla determinazione delle loro competenze, modalità di funzionamento ed

emolumenti;

l) - alla determinazione dei compensi e del rimborso spese per il Presidente ed i Consiglieri;

m) - alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e alla determinazione del loro emolumento;

n) - alla assunzione di affidamenti bancari utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

o) - alle modifiche del presente statuto che devono essere tempestivamente comunicate ai Fondatori;

p) - alla devoluzione dei beni residuali in caso di estinzione;

q) - all'adesione alle modifiche che vengono concordate tra i Fondatori in ordine agli impegni da loro assunti nell'atto costitutivo ed alla cessazione dell'accordo la cui durata è stata fissata in tre anni dal 27 giugno 2001.

Il Consiglio di Amministrazione con tre voti favorevoli su cinque nomina il Presidente ed eventualmente tra i suoi membri un Vice Presidente e solo all'unanimità riconosce la qualifica di Fondatore ad enti e persone interessate allo sviluppo ed al finanziamento del settore ippico.

ARTICOLO 15

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente spetta tra l'altro:

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o comprovato impedimento ne assume provvisoriamente

le funzioni, se nominato, il Vice Presidente il quale, eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri, dura in carica quanto il Presidente che deve sostituire.

ARTICOLO 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, scelti tra gli iscritti ad Albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

I membri effettivi del Collegio scelgono nel proprio ambito il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

I Revisori dei Conti effettivi hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17

Il Consiglio di Amministrazione può periodicamente chiedere la certificazione del bilancio ad una Società di Revisione.

ARTICOLO 18

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

ARTICOLO 19

In caso di estinzione i beni residuali sono destinati dal Consiglio di Amministrazione ad altra organizzazione operante in Piemonte avente per scopo principale lo sviluppo del settore ippico.

ARTICOLO 20

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì